



# COMUNE DI BUGNARA

C.A.P. 67030 (PROVINCIA DELL'AQUILA)

TEL. 0864 46114 - FAX 0864 46301

COD. FISC. 00190300665

[bugnara@comunedibugnara.it](mailto:bugnara@comunedibugnara.it)

[www.comunedibugnara.it](http://www.comunedibugnara.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 26 GIUGNO 2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI  
RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

L'anno Duemilatrecento il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

			<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
1.	LO STRACCO GIUSEPPE	SINDACO	SI	
2.	TAGLIERI DOMENICO	Consigliere di maggioranza	SI	
3.	LUPI OSVALDO	Consigliere di maggioranza	SI	
4.	DI RAMIO LUIGI	Consigliere di maggioranza	SI	
5.	LO STRACCO MAURIZIO	Consigliere di maggioranza	SI	
6.	BEVILACQUA ELIGIO	Consigliere di maggioranza	NO	SI
7.	STINZIANI MICHELE	Consigliere di maggioranza	SI	
8.	DI FIORE VALENTINA	Consigliere di maggioranza	SI	
9.	FAIELLA DONATO	Consigliere di maggioranza	SI	
10.	CASTRUCCI FRANCESCO	Consigliere di minoranza	NO	SI
11.	SERVILIO MARIO	Consigliere di minoranza	SI	
12.	INCORVATI CLAUDIO	Consigliere di minoranza	NO	SI
13.	VENTRESCA CESIDIO A.	Consigliere di minoranza	SI	

**PRESENTI N. 10**

**ASSENTI N. 3**

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco Sig. Giuseppe LO STRACCO il quale verificato il numero dei consiglieri presenti e la validità della seduta sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Fania COLANGELO con le funzioni attribuite dal D.Lgs. 267/00.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Atteso che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato in particolare il comma 22 dell'articolo 14, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Richiamato infine l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 25, il quale:

- a) al comma 2 limitatamente all'anno 2013 ed in deroga alla disciplina contenuta nel citato articolo 14, ha stabilito particolari disposizioni inerenti le modalità di versamento, lo svolgimento dell'attività di riscossione e l'applicazione della quota relativa al tributo sui servizi indivisibili, che

viene incassata direttamente dallo Stato senza possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30%;

b) al comma 3 ha esonerato dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

**Ritenuto di provvedere in merito;**

**Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;**

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla Legge n. 64 del 06/06/2013 ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti:10

Consiglieri favorevoli:9

Consiglieri contrari:1(Ventresca Cesidio)

Consiglieri astenuti:/

## DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo “*Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, composto di n. 24 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune;
  - ♦ all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

**COMUNE DI BUGNARA**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL**  
**TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 26 Giugno*  
*2013*

## INDICE

- ARTICOLO 1 - Istituzione del tributo**
- ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del Regolamento**
- ARTICOLO 3 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe**
- ARTICOLO 4 - Principi di determinazione della tariffa**
- ARTICOLO 5 - Presupposto della tassa**
- ARTICOLO 6 - Esclusione della tassa**
- ARTICOLO 7 - Soggetto attivo**
- ARTICOLO 8 - Base imponibile**
- ARTICOLO 9 - Commisurazione della tariffa**
- ARTICOLO 10 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte**
- ARTICOLO 11 - Disciplina delle riduzioni tariffarie**
- ARTICOLO 12 - Riduzioni**
- ARTICOLO 13 - Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili**
- ARTICOLO 14 - Decorrenza e cessazione della tassa**
- ARTICOLO 15 - Denunce**
- ARTICOLO 16 - Accertamento**
- ARTICOLO 17 - Versamento**
- ARTICOLO 18 - Potere dei comuni**
- ARTICOLO 19 - Funzionario Responsabile**
- ARTICOLO 20 - Rimborsi**
- ARTICOLO 21 - Sanzioni**
- ARTICOLO 22 - Contenzioso giudiziale**
- ARTICOLO 23 - Tassa giornaliera di smaltimento**
- ARTICOLO 24 - Disposizioni transitorie e finali**

## **ARTICOLO 1**

### **Istituzione del tributo**

1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito e scopo del Regolamento**

2. Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
  - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

## **ARTICOLO 3**

### **Piano finanziario e determinazione delle tariffe**

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale.
2. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99.

## **ARTICOLO 4**

### **Principi di determinazione della tariffa**

1. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **ARTICOLO 5**

### **Presupposto della tassa**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 6**

### **Esclusione della tassa**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (luce, gas, servizio idrico e servizi telefonici);
  - b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

## **ARTICOLO 7**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.



**ARTICOLO 8**  
**Base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU.
3. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

**ARTICOLO 9**  
**Commisurazione della tariffa**

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**ARTICOLO 10**  
**Classificazione dei locali e delle aree scoperte**

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato:

**Utenze domestiche**

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

**Utenze non domestiche**

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali

9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere).
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

- Per i nuclei familiari residenti nel Comune si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
- Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella denuncia Tares. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla tabella che segue, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

<b>Tabella per la determinazione del numero di componenti il nucleo familiare.</b>		
<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>da</b>	<b>A</b>	
<b>0</b>	<b>70</b>	<b>1</b>
<b>71</b>	<b>120</b>	<b>2</b>
<b>121</b>	<b>150</b>	<b>3</b>
<b>151</b>	<b>200</b>	<b>4</b>
<b>201</b>	<b>250</b>	<b>5</b>
<b>251</b>	<b>Oltre</b>	<b>6</b>

- I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
- Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **ARTICOLO 11**

### **Disciplina delle riduzioni tariffarie**

- Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.

## ARTICOLO 12

### Riduzioni

1. Sono riconosciute le seguenti riduzioni:
  - a) Abitazione con unico occupante riduzione del 20% sia sulla quota fissa che su quella variabile;
  - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo: riduzione del 10% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile;
  - c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile;
  - d) Utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta: riduzione del 60% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile;
  - e) Utenze che effettuano il compostaggio domestico alle seguenti condizioni:
    - il compostaggio sia realizzato a mezzo di compostiera fornita del Comune;
    - il compostaggio avvenga in modo corretto e continuativo nel corso dell'anno.Riduzione del 20% solo sulla quota variabile.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
5. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

## ARTICOLO 13

### Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il Comune può aumentare la maggiorazione nei limiti imposti dalla legge unitamente all'atto deliberativo con il quale vengono approvate le tariffe annuali. Per l'anno 2013 l'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede che la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili venga riscosso direttamente dallo Stato. Il Comune non può applicare la maggiorazione.
2. Tutte le riduzioni eventualmente accordate vengono applicate anche alla maggiorazione.

## ARTICOLO 14

### Decorrenza e cessazione della tassa

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

## ARTICOLO 15

### Denunce

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.
2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, il numero degli occupanti, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, nonché nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. E' prevista la spedizione per posta - allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

## ARTICOLO 16

### Accertamento

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, avviso di accertamento in rettifica.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.

## ARTICOLO 17

### Versamento

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in quattro rate trimestrali, alle seguenti scadenze:

- 1° rata: 31 gennaio; 2° rata: 30 aprile; 3° rata: 31 luglio; 4° rata: 31 ottobre.
2. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
  3. Per l'anno 2013 trovano applicazione le particolari modalità di versamento stabilite dall'articolo 14, comma 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) e dall'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 35/2013. E' possibile modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento con deliberazione da pubblicare sul sito web almeno trenta giorni prima della data di versamento.
  4. Il versamento deve essere effettuato mediante modello unificato F24 o bollettino di conto corrente compatibile.
  5. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 10,00.
  6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
  7. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della **sanzione** del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.

#### **ARTICOLO 18** **Potere dei comuni**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### **ARTICOLO 19** **Funzionario responsabile**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **ARTICOLO 20** **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di **eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.**
2. Non si provvede a rimborso per importi **inferiori ad euro 10,00.**

#### **ARTICOLO 21** **Sanzioni**

1. In caso di omessa presentazione **della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.**

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

## **ARTICOLO 22**

### **Contenzioso giudiziale**

1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 23**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento. La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

## **ARTICOLO 24**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti solidi urbani.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. Per l'anno 2013, in deroga alle norme contenute nel presente regolamento, qualora incompatibili, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

14 GIU. 2013

Prot. n. 1327

Cat. Comune

COMUNE DI BUGNARA

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES)**

Il sottoscritto revisore dei conti del comune di Bugnara:

Visto che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Considerato che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili;

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Esprime, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, parere favorevole sul regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares) così come predisposto dai competenti uffici comunali.

IL REVISORE DEI CONTI

*Paolo Jodice*



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

*Lo Stracco Giuseppe*



IL SEGRETARIO

*Dott.ssa Fania Colangelo*

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il responsabile del servizio finanziario  
Rag. *Fabio Di Ianni*

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesa che copia della presente deliberazione viene:

pubblicata all'Albo Pretorio **on line** N. 282 di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Bugnara, 02/07/2013



IL SEGRETARIO

*Dott. ssa Fania Colangelo*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data 12/07/2013 per la decorrenza dei termini

con l'adozione, a seguito della dichiarata immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma IV, del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000.

Bugnara, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO

*Dott.ssa Fania Colangelo*

Il presente atto è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bugnara, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Fania Colangelo